



Comune di Modena

Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

DISCIPLINARE RELATIVO ALL'INCARICO DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE QUALITÀ ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO (CQAP) – PERIODO 2025-2030.

La Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) è disciplinata dal Regolamento edilizio del Comune di Modena (RE) approvato dal Consiglio comunale, con delibera n. 47 del 22/06/2023.

In particolare, l'art. I.I.1 del Capo I (SUE, SUAP e organismi consultivi), del Titolo I (Disposizioni organizzative e procedurali) del RE, prevede, in merito alla CQAP, quanto di seguito.

Art. I.I.1 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.

1. (...omissis...)

2. (...omissis...)

3. *La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è disciplinata dall'art. 6 della LR 15/2013 quale organo consultivo del Comune alla quale spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. Si esprime per i casi previsti dallo stesso articolo e, ai sensi del comma 2 lettera c esprime altresì parere sull'approvazione di PdC convenzionati art. 28 bis DPR 380/2001 e 19 bis della LR 15/2013, PdC in deroga articolo 20 della LR 15/2013, accordi operativi AO art. 38 della LR 24/2017 e procedimenti unici articolo 53 della LR 24/2017 nonché PAIP articolo 36 della LR 24/2017; sugli interventi edilizi relativi agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dal PUG nell'elaborato VT 6.1-4 "Immobili di valore storico testimoniale" ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (beni culturali); si esprime in relazione ai "villini" di cui all'art. 3.6.4. del PUG qualora a fronte di relazione storico-tipologica asseverata siano richiesti interventi di RE non conservativa; si esprime, nell'ambito di un procedimento edilizio, in relazione allo stato di conservazione indicato nelle schede relative agli edifici storici in territorio rurale, di cui all'elaborato VT6.6, qualora a fronte di specifica relazione asseverata sia dimostrata diversa condizione; infine si esprime in merito a quanto indicato nell'art. II.II.3 "Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie";*

a La CQAP all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri; al termine del proprio mandato, la CQAP redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta ed al Consiglio Comunale, nonché alla nuova CQAP.

b La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale, ed è composta da cinque Componenti, scelti, in base al loro curriculum scientifico e professionale, tra esperti di elevata competenza e specializzazione in materia di urbanistica, beni culturali e paesaggio, tutela dell'ambiente, storia dell'architettura e restauro. Dei componenti la Commissione la rappresentanza di genere, sia maschile che femminile, non può essere inferiore a 2/5.

c La selezione dei componenti della Commissione viene effettuata tramite acquisizione di curricula, mediante avviso pubblico, secondo criteri di pubblicità e di trasparenza. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni non comunali ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull'opera da esaminare. Non possono fare parte della commissione coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 comma 46 della L 190/2012 cd "anticorruzione".

d La CQAP dura in carica cinque anni. È fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 15 luglio 1994, n. 444 e s.m., in materia di disciplina della proroga degli organi amministrativi.

e I Componenti che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.

4. In caso di cessazione o decadenza di Componenti della CQAP, la Giunta Comunale dichiara la decadenza e

procede alla relativa sostituzione, con le medesime modalità di nomina dei componenti, per il solo periodo

di durata in carica della CQAP stessa.

5. L'indennità spettante ai Componenti della CQAP, in misura corrispondente all'attività di consulenza loro richiesta, è stabilita dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 342 del 1986 e successive modificazioni.

6. La CQAP all'atto del suo insediamento nomina tra i componenti di essa il Presidente ed il Vicepresidente.

7. La CQAP si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Dirigente responsabile o suo delegato.

8. Alle sedute della CQAP possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente responsabile ed il responsabile del procedimento, che possono farsi coadiuvare dai funzionari referenti dei progetti sottoposti al parere della stessa commissione. Il Dirigente assicura altresì alla CQAP le funzioni di segreteria e verbalizzazione, tramite i tecnici referenti del proprio ufficio, appositamente nominati.

9. Le adunanze sono valide se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.

10. La CQAP esprime sui progetti, esaminati secondo l'ordine di ricevimento:

a parere favorevole;

b parere favorevole con prescrizioni architettoniche non sostanziali, motivato;

c parere contrario, motivato;

d rinvio parere o esame, motivato

11. È valido il parere approvato a maggioranza dei Componenti presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la valutazione.

12. Il Progettista incaricato può motivatamente chiedere al responsabile del procedimento di poter illustrare alla CQAP il progetto prima della sua valutazione.

13. La CQAP si esprime entro i termini di legge. Qualora esprima un parere con prescrizioni architettoniche o di usabilità non sostanziali che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al responsabile del procedimento verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'acquisizione del parere, il Responsabile del procedimento procede indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone la mancanza. Nei casi di CILA o SCIA per interventi soggetti a parere obbligatorio della CQAP, l'efficacia di tali titoli rimane sospesa nei termini sopra indicati. Decorsi tali termini, i suddetti titoli divengono efficaci.

14. I Componenti della CQAP non possono presenziare all'esame dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati.

15. Delle adunanze della CQAP viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Dell'esito dei pareri si dà atto nei titoli abilitativi edilizi nel gestionale informatico.

16. I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e, per esteso, in forma telematica, visibili sul sito istituzionale del Settore comunale competente; sono, altresì, comunicati su richiesta al Richiedente ed al Progettista.

17. Le conclusioni del responsabile del Procedimento o del Dirigente responsabile al rilascio del provvedimento, non conformi anche in parte, al parere reso dalla CQAP, sono immediatamente comunicate dal Dirigente preposto al SUE al Sindaco per lo svolgimento dell'esercizio del potere di riesame previsto dall'art. 27 della LR 15/2013. Sulla base di motivata relazione del responsabile del Procedimento (SCIA o CILA) o del Dirigente del Servizio preposto al rilascio del provvedimento, in relazione al discostamento assunto, su proposta del Dirigente dello Sportello Unico, il Sindaco adotta l'eventuale provvedimento di riesame disponendone l'assegnazione a diverso Responsabile del procedimento o Dirigente per il provvedimento, ovvero si dispone la conferma delle determinazioni come assunte. Gli esiti di tale valutazione sono comunicati al richiedente e/o agli interessati a cura del SUE entro il termine massimo di 60 gg. (rif. comma 3 art. 27 LR 15/2013).

Oltre a quanto previsto dall'articolo sopra riportato, si richiede ai/alle membri della CQAP:

- disponibilità a presenziare alle riunioni della CQAP garantendo la massima collaborazione;

- disponibilità almeno due volte al mese (compresi i sopralluoghi se necessari), per la verifica degli interventi alla presenza di almeno di un/una funzionario/a delegato/a a funzione di segretario/a verbalizzante negli orari più consoni agli uffici.

La durata della Commissione è stabilita dall'ufficio, e i componenti non potranno sospendere la commissione prima di avere esaminato tutte le pratiche poste in esame.

Dopo il conferimento formale dell'incarico come sopra specificato, in caso sopravvengano cause improvvise ed impreviste, l'incaricato/a è tenuto a comunicare tempestivamente e formalmente all'Amministrazione comunale la propria rinuncia all'incarico quale membro della CQAP.

Nel caso di rinuncia allo svolgimento dell'incarico, sono riconosciute al componente le indennità di presenza maturate per la partecipazione alle sedute effettuate sino al momento del recesso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda alle disposizioni del Regolamento edilizio del Comune di Modena, nonché alle previsioni del Piano urbanistico generale (PUG) del Comune di Modena, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 46 del 22/06/2023, e alle normative vigenti, tra le quali in particolare:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Legge regionale, Regione Emilia-Romagna, del 30 luglio 2013, n. 15, “Semplificazione della disciplina edilizia”;
- Legge regionale, Regione Emilia-Romagna, del 21 dicembre 2017, n. 24, “Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio”.